

**60**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

Sessione 1863-66.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 17. Febbre 1866.  
dal Ministro dell'Interno,

**OGGETTO**

Relatore *Mancini Stanislao*

Approvata nella tornata del 20. Aprile 1866.

N° 60

Convalidazione di N° 89 Agosto 1866. n° 2431  
per la revisione straordinaria delle  
liste elettorali politiche

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- |   |                 |   |           |
|---|-----------------|---|-----------|
| 1 | Punzo Borja     | 5 | Orsano    |
| 2 | Greco           | 6 | W. W.     |
| 3 | Marolda         | 7 | Aquaviva  |
| 4 | Mancini Hamster | 8 | Mancini   |
|   | 9               |   | Macchetto |

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Mancini  
 Segretario Marolda  
 Relatore Mancini

DISCUSO NEGLI UFFICI

il \_\_\_\_\_

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 9 Marzo 1866

Approvata la Legge nella tornata del 20 Aprile 1866

CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed, occorrendole, di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento, di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato dal ministro dell'interno

(CHIAVES)

*nella tornata del 17 febbraio 1866.*

**Convalidazione del regio decreto 9 agosto 1865, n° 2481  
per la revisione straordinaria delle liste elettorali politiche.**

SIGNORI! — In conseguenza della nuova tassa imposta sui redditi della ricchezza mobile, molti cittadini acquistarono il diritto di essere compresi nel novero degli elettori.

Se niun ostacolo vi si fosse frapposto, costoro avrebbero dovuto iscriversi nelle liste elettorali sì amministrative che politiche fin dal principio dello scorso anno.

Ma quando nell'ultima tornata di primavera i Consigli comunali procedettero alla prescritta ordinaria annuale revisione delle liste, non poterono tener conto della quota assegnata a ciascun contribuente a titolo d'imposta sulla ricchezza mobile, perchè in allora non erano ancora stati approvati e resi esecutori i relativi ruoli, e questi essendo stati pubblicati soltanto sul finire del successivo mese di luglio, ogni disposizione diretta a far aggiungere altri elettori sulle liste amministrative sarebbe stata senza effetto, giacchè per l'anno trascorso i novelli iscritti non avrebbero

più potuto esercitare il diritto elettorale, perchè a quell'epoca aveva già avuto luogo l'elezione dei consiglieri comunali e provinciali.

Non così per quanto riguarda le liste politiche. In fatti, pubblicati, come si disse, alla fine di luglio i ruoli per l'imposta della ricchezza mobile, rimaneva tempo sufficiente per completare quelle liste nelle forme volute dalla legge, ed inoltre era conveniente e giusto che fossero posti in grado di prender parte alla in allora prossima votazione per le elezioni generali politiche tutti i cittadini forniti dei necessari requisiti.

Ora, egli è appunto per soddisfare a tale bisogno che col regio decreto 9 agosto 1865, n° 2431, che si tratta di convertire ora in legge e che ho l'onore di presentarvi, fu ordinata una revisione straordinaria delle liste elettorali politiche al solo scopo di aggiungerci coloro cui la quota dovuta per la tassa della ricchezza mobile, congiunta a quella pagata per altre contribuzioni dirette, fruttò il diritto elettorale.

A questa operazione dovevasi necessariamente por mano con la scorta dei ruoli della ricchezza mobile 1864; ma è da notare che in essi trovavasi soltanto ripartita la somma di 15 milioni, cui fu ridotta (con applicazione al solo secondo semestre in forza della legge 20 luglio 1864, n° 1832) la cifra di 30 milioni stabilita per l'anno medesimo colla legge del 14 stesso mese, n° 1830, mentrechè per la legge 11 maggio 1865, n° 2275, quell'imposta venne portata a 66 milioni.

È pure da avvertire che il diritto elettorale, doveva essere esercitato posteriormente al 1864, e quando il tributo voleva essere pagato non più per un solo semestre, bensì per l'intero anno.

Pertanto si determinò che la quota emergente dai ruoli del 1864 fosse calcolata per ciascun contribuente nella ragione del quadruplo e quattro decimi, a meno che con questo computo si fosse ottenuto un risultato eccedente la misura fissata dall'articolo 3 della citata legge 11 maggio 1865, nel qual caso la presunta porzione d'imposta pel 1865 dovevasi ridurre al decimo del reddito imponibile.

Queste disposizioni furono già approvate dal Senato del regno, il quale in sua seduta del 18 dicembre prossimo passato adottò l'unito schema di legge.

Nel sottoporlo ora alle deliberazioni delle Signorie Vostre, nutro piena fiducia che lo vorrete parimente accogliere con favorevole voto.

**PROGETTO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

*nella tornata del 18 dicembre 1865.**Articolo unico.*

È approvato il regio decreto in data 9 agosto 1865, numero 2431, col quale fu ordinata una revisione straordinaria delle liste elettorali politiche al solo fine di aggiungervi quei cittadini, che, mediante la quota da essi dovuta nel corrente anno per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, e le altre contribuzioni dirette loro accollate, pagano in complesso l'annuo censo stabilito dalla legge 17 dicembre 1860, numero 4513, ed hanno gli altri requisiti dalla stessa legge prescritti per essere elettori politici.

*Il presidente del Senato*

CASATI.

## REGIO DECRETO

## VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Veduta la legge elettorale politica in data 17 dicembre 1860, numero 4513;

Vista la legge sull'amministrazione comunale e provinciale del 20 marzo 1865, numero 2248, allegato A;

Viste le leggi 14 luglio 1864, numero 1830; 20 luglio 1864, numero 1832; 11 maggio 1865, numero 2276; relative all'imposta sui redditi della ricchezza mobile;

Considerando che dai Consigli comunali nella scorsa tornata di primavera, epoca prescritta dalla legge per l'annuale revisione delle liste elettorali politiche, non si è potuto tener conto della nuova imposta sui redditi della ricchezza mobile nel determinare il censo elettorale, perchè a quell'epoca non si erano ancora resi esecutorii i relativi ruoli;

Che tale imposta avendo senza alcun dubbio notevolmente aumentato il numero dei contribuenti e quindi la capacità elettorale per un maggior numero di cittadini, è conveniente ed è giusto che anche questi sieno iscritti nelle liste elettorali del corrente anno ogni qual volta paghino lo stabilito censo ed abbiano gli altri requisiti prescritti dalla legge per essere elettori;

Che è perciò necessario di prescrivere a quest'unico fine la straordinaria revisione delle liste elettorali politiche, avuto massime riguardo alla imminenza delle relative elezioni generali;

Considerando che, ai termini della legge 20 luglio 1864, numero 1832, nei ruoli, che furono testè resi esecutorii, fu ripartita la sola porzione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile dovuta pel secondo semestre 1864, la sola somma cioè di 15 milioni, corrispondente precisamente alla metà della relativa imposta principale stabilita dalla precitata legge del 14 luglio 1864, numero 1830;

Considerando che colla legge 11 scorso maggio, numero 2276, l'importare dell'imposta principale sui redditi della ricchezza mobile fu fissato per l'esercizio 1865 nella somma di 66 milioni, la quale corrisponde al quadruplo e quattro decimi di quella stata ripartita pel secondo semestre 1864, così che i contribuenti di detta imposta verrebbero effettivamente a pagare nel corrente anno una quota eguale al quadruplo e quattro decimi di quella ripartita nel 1864, risultante dai predetti ruoli;

Considerando che l'articolo 9 della legge 11 maggio 1864 stabilisce che durante l'accertamento delle nuove dichiarazioni tanto il principale quanto i centesimi addizionali della tassa 1865 sulla ricchezza mobile potranno essere riscossi sopra i redditi accertati del 1864, salvi i debiti compensi;

Considerando che, sebbene i ruoli dell'imposta sulla ricchezza mobile per l'anno 1865 non siano ancora stati formati, ragioni tuttavia di convenienza politica e di giustizia consigliano che ai contribuenti gravati di maggior imposta diretta pel corrente anno sia, in una certa misura proporzionale, in massa all'aumento dell'imposta, tenuto conto del maggior carico nella parte che frutta ad essi almeno l'esercizio dei diritti politici;

Considerando che le dichiarazioni accertate del 1864 che servirono di base alla compilazione dei ruoli dell'imposta sulla ricchezza mobile dello stesso anno, avevano avuto luogo soltanto in novembre ultimo scorso, cosicchè d'allora in poi non possono esservi avvenute delle sostanziali variazioni;

Sulla proposta del ministro dell'Interno;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo determinato e determiniamo:

#### Art. 1.

Tosto seguita la pubblicazione del presente decreto, i Consigli comunali saranno convocati in via straordinaria al solo fine di aggiungere sulle liste elettorali politiche quei cittadini che mediante la quota da essi dovuta nel corrente anno per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile e le altre contribuzioni dirette loro accollate verranno a pagare in complesso l'annuo censo stabilito dalla legge, 17 dicembre 1860, n° 4513, ed avranno gli altri requisiti dalla stessa legge prescritti per essere elettori politici.

**Art. 2.**

I Consigli comunali procederanno alla operazione ordinata dal precedente articolo colla scorta dei ruoli della imposta sui redditi della ricchezza mobile ripartitasi pel secondo semestre 1864, calcolando però in ragione del quadruplo e quattoró decimi la quota ivi assegnatasi a ciascun contribuente, ed osservando nel resto le norme stabilite dalla citata legge elettorale politica per l'ordinaria annuale revisione delle liste.

**Art. 3.**

Questo decreto sarà convertito in legge tostochè il Parlamento sarà riconvocato.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 9 agosto 1865.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.



*Circolare del ministro dell'interno ai signori prefetti del regno circa la revisione straordinaria delle liste elettorali politiche.*

Firenze, addì 13 agosto 1865.

In adempimento della promessa fatta con circolare del 9 maggio ultimo, numero 24, il sottoscritto si è fatto dovere, appena furono resi esecutorii i ruoli dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile, di provocare apposito decreto reale prescrivente una straordinaria revisione delle liste elettorali politiche, per inscrivervi tutti quelli che acquistano colla nuova imposta il diritto di essere compresi nel novero degli elettori.

Tale atto governativo viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* d'oggi ed importa che riceva le piena e pronta sua esecuzione.

I signori prefetti vorranno quindi dare senza il meno indugio le seguenti disposizioni:

1° Ordinare immediatamente la convocazione straordinaria dei singoli Consigli comunali della rispettiva provincia all'unico fine di aggiungere sulla lista elettorale politica quei cittadini che, mediante la quota da essi dovuta nel corrente anno per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile e le altre contribuzioni dirette loro accollate, verranno a pagare in complesso l'annuo censo stabilito dalla legge 17 dicembre 1800, numero 4513, e saranno forniti degli altri requisiti dalla stessa legge prescritti per essere elettori politici;

2° Avvertire che si dovrà procedere a tale operazione colla scorta dei ruoli dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile relativi al secondo semestre 1864, e che, in base alla legge 11 maggio 1865, numero 2276, la quota ivi assegnata a ciascun contribuente deve essere calcolata in ragione del quadruplo e quattro decimi, deducendo però la quota fissa di cui all'articolo 28 della legge 14 luglio 1865, numero 1830, la quale sebbene pel detto secondo semestre 1864 siasi stabilita in centesimi 50, perchè il riparto per quotità risultò inferiore del 4 per cento, tuttavia essendo fuor di dubbio che in quest'anno il detto riparto eccederà il 4 per cento, la quota fissa vuol essere calcolata in

8

lire 2, e così si deve quadruplicare quella risultante dai ruoli 1864.

Esempio: Tizio figura tassato per . . . . .	L. 10,50
Detratta la quota fissa di . . . . .	» 50
La di lui quota resta ridotta a . . . . .	L. 10 »
Quadruplicando questa cifra si ottiene la somma di . . . . .	L. 40 »
Aggiungonsi i 4/10 delle lire 10 . . . . .	» 4 »
Più la quota fissa quadruplicata . . . . .	» 2 »
Si ha per risultato la cifra di . . . . .	L. 46 »

la quale rappresenta precisamente la somma cui deve esser calcolata la quota di Tizio.

Come si è notato, questa operazione deve solamente aver luogo per le aggiunte da farsi nelle liste elettorali politiche, e non si potranno assolutamente introdurre modificazioni alle liste elettorali amministrative stantechè per quest'anno ebbero già luogo le elezioni per la rinnovazione o surrogazione dei consiglieri comunali e provinciali scaduti di carica, e le elezioni per l'anno venturo non si faranno che dopo la tornata di primavera, nella quale epoca si dovranno appunto rivedere le liste.

È sommamente importante che le presenti disposizioni sortano il pieno e puntuale loro effetto acciocchè tutti i cittadini che ne hanno diritto possano prendere parte alle prossime elezioni politiche, ed a tale effetto il sottoscritto raccomanda ai signori prefetti di curarne l'esatta esecuzione, facendo in pari tempo conoscere ai comuni che qualunque deliberazione fosse presa intorno alle liste amministrative sarà ritenuta come nulla e non avvenuta.

Si attende un cenno di ricevuta della presente.

*Il ministro, G. LANZA.*

9

MINISTERO DELL'INTERNO.

DISPACCIO TELEGRAFICO

*Ai prefetti del regno.*

Il 26 agosto 1865.

La prevengo che se mediante l'aumento del quadruplo e di quattro decimi, di cui all'articolo 2 del regio decreto 9 corrente relativo revisione straordinaria liste elettorali politiche si viene ad ottenere un risultato eccedente la proporzione stabilita dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1865, in questo caso la quota dei contribuenti ricchezza mobile pel 1865 dovrà essere il decimo del reddito imponibile.

La prego diramare analoghe istruzioni ai comuni della provincia.

*Pel ministro, ZINI.*

3<sup>o</sup> Dà un mandato di fiducia.

5<sup>o</sup> Raccomanda, che non si facesse appreso nella relazione il desiderio di non ricorresi così presto al mezzo dei decreti regi, ma approvare la legge.

6<sup>o</sup> Proponeva di aggiungere un articolo nel quale si approvava che qualunque legge di imposta creata dai nuovi Staliori, e che per via del Senato stava in vigore in questo è uopo di approvazione della camera.

7<sup>o</sup> Accetta la legge senza alcuna modificazione.

8<sup>o</sup> L'ufficio si accosta alle idee espresse dal 6<sup>o</sup> ufficio.

aggiunta la disposizione generale,

Si ritiene che l'art. 33 <sup>della legge comune</sup> è chiaro dubbio nella interpretazione, perchè si parla di appalti individuali e non collettivi, e dicendoti nella legge. Dunque più che questo articolo si deve mettere in accordo coll'art. 78. della legge stessa. — Firenze 25 marzo 1866 =

*Relazioni*

682

SESSIONE 1865-1866

N° 60-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**CUMBO-BORGIA, ERCOLE, MAROLDA-PETILLI, MANCINI S.,  
BALSANO, ACQUAVIVA, MINERVINI, NEGROTTO**

sul progetto di legge approvato dal Senato del regno  
presentato dal ministro dell'interno

*nella seduta del 17 febbraio 1866*

**Convalidazione del regio decreto 9 agosto 1865, n° 2431  
per la revisione straordinaria delle liste elettorali politiche.**

**Presentata all'ufficio di Presidenza  
il 29 marzo 1866.**

SIGNORI! — Secondata dal concorde voto degli uffizi, la vostra Commissione non incontra difficoltà a porporvi di confortare della vostra approvazione il progetto di legge, già approvato dal Senato, con cui si convalida il decreto reale del 9 agosto 1865 per la straordinaria revisione delle liste elettorali politiche.

Tuttavia fu unanime nel commettere al suo relatore di accompagnare tali conclusioni con una dichiarazione di non lieve importanza.

È sempre commendevole nel potere esecutivo qualunque siasi scrupolo costituzionale, in forza del quale si induca anche nel semplice dubbio di aver trapassato i confini della propria autorità, a chiedere dal potere legislativo la sanatoria o convalidazione di atti molto rilevanti che abbia compiuti. Ma tale, e non altro, ad avviso della Commissione, esser debbe il significato della convalidazione che vi si domanda, quello cioè di un provvedimento di legittima e lodevole precauzione.

Imperocchè non saprebbe riconoscere come verità sicura e non suscettiva di ragionevole controversia,

che il decreto del 9 agosto 1865 fosse un atto legislativo eccedente le facoltà del potere esecutivo, anzichè un atto di semplice e necessaria esecuzione delle leggi 20 luglio 1864 e 11 maggio 1865, le quali stabilirono l'imposta sui redditi della ricchezza mobile; e tanto meno potrebbe ammettere la conseguenza che sino alla convalidazione da accordarsi per legge a quel decreto, le elezioni politiche e la costituzione della Camera elettiva non fossero in armonia con le leggi del paese, e ne rimanessero offese da vizio di radicale inefficacia tutte le deliberazioni finora dalla medesima prese, e le stesse leggi fino ad ora da lei approvate e già mandate in vigore.

Egli è evidente che ogni legge, la quale moltiplica ed aumenta le imposte e gli aggravii pubblici, mentre crea ad un tempo nuovi contribuenti, necessariamente crea nuovi elettori politici. Pretendere che nell'anno, in cui il cittadino sostiene il peso di nuovi carichi verso la società, non debba fruire di corrispondenti diritti, e per qualunque motivo abbia ad esser tenuto lontano dal loro esercizio, sarebbe ugualmente ripugnante alla giustizia ed alle sane norme di ogni retta amministrazione. Laonde conviene ritenere che nel votarsi dal Parlamento leggi nuove che estendono od aggravano le imposte, leggi nuove che implicitamente il potere esecutivo s'intende autorizzato, anzi posto nel dovere di darvi esecuzione tanto in ciò che riguarda gli oneri, come in ciò che riguarda i diritti dei cittadini, gli uni essendo il compenso degli altri, e quasi la condizione sotto la quale i primi si vollero imposti; rivedere in tal caso le liste elettorali, con le forme ed i procedimenti consueti determinati dalla legge elettorale, può sembrare un atto di pura esecuzione delle nuove leggi, ed il compimento di un indeclinabile obbligo dell'amministrazione.

L'unica ragione di dubitarne nascerebbe dagli articoli 53 della legge elettorale e 38 della legge comunale e provinciale, secondo i quali le liste elettorali, rivedute dai Consigli comunali nella tornata di primavera ed approvate, non ammettono nel corso dell'anno altre variazioni fuorchè per casi di morte degli elettori o di perdita da essi incorsa de' diritti civili e politici, o di giudicati che ordinino l'aggiunzione di alcun cittadino nelle liste medesime, o la di lui cancellazione.

Ma per poco che pongasi mente ai casi di eccezione contemplati in questi articoli, si acquista la persuasione che la invariabilità delle liste elettorali è in esso prescritta *rebus sic stantibus*, cioè solamente a fronte di

aspirazioni individuali e di possibili mutazioni nella condizione personale, nella permanenza però delle stesse leggi generali ordinatrici dell'imposta o regolatrici dell'elettorato: e per fermo con ragione la legge non ha voluto condannare le liste ad una perenne e quotidiana mobilità, attesa la prevedibile frequenza di mutamenti di codesta specie, e per la inevitabile scarsezza del numero dei nomi da aggiungersi alle liste medesime, o da cancellarsene, e la conseguente mancanza d'influenza notevole sui risultamenti delle elezioni. Convien confessare non essere egualmente certo che il legislatore, nel dettare gli articoli 53 e 38 sopra citati, avesse pensato anche a comprendervi il caso in cui per la pubblicazione di alcune leggi nuove d'interesse generale, come quelle d'imposta, o di modificazioni e riforme nella stessa legge elettorale, come nella ipotesi di un abbassamento del limite del censo per essa richiesto, non già pochi individui, ma categorie intiere di numerosi contribuenti dovessero venire a prender posto negli elenchi degli elettori. Che si richiede per la revisione delle liste? Un'adunanza del Consiglio comunale, il quale se ne occupi e prenda le opportune deliberazioni, e ne pubblichi il risultamento. Or dov'è il divieto chiaro e preciso che ciò si faccia? Invece nella formola ampia e senza eccezione dell'articolo 78 della stessa legge comunale vedesi data facoltà, anche semplicemente a' prefetti di permettere la convocazione straordinaria dei Consigli comunali per ogni specie di oggetti particolari, con l'obbligo solo di specificamente indicarli.

Combinando adunque gli articoli 53 della legge elettorale e 38 e 78 della legge comunale e provinciale col principio che sono di competenza del potere esecutivo tutti gli atti necessari alla esecuzione di qualunque legge, e perciò benanche delle nuove leggi d'imposta non solo nella parte in cui sottopongono a sacrifici i cittadini, ma altresì nella parte loro favorevole; il decreto reale del 5 agosto 1865, che prescrisse una straordinaria convocazione dei Consigli comunali per la revisione delle liste elettorali, per le circostanze che vi diedero occasione, potrebbe presentare il carattere di un semplice provvedimento di esecuzione delle nuove leggi d'imposta.

Fatte queste dichiarazioni, e concorrendo peraltro nel riconoscere utile e conveniente circondare anche di sovrabbondanti garanzie un decreto di così solenne importanza, come quello di che trattasi, la Commissione vi propone l'approvazione del progetto di legge.

MANCINI STANISLAO, *relatore.*

~~PROGETTO DI LEGGE~~

~~APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO~~

~~nella tornata del 18 dicembre 1865~~

*Articolo unico.*

1 sett.  
E approvato il regio decreto in data 9 agosto 1865, numero 2431, col quale fu ordinata una revisione straordinaria delle liste elettorali politiche al solo fine di aggiungervi quei cittadini, che, mediante la quota da essi dovuta nel ~~corrente~~ anno per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, e le altre contribuzioni dirette loro accollate, pagano in complesso l'annuo censo stabilito dalla legge 17 dicembre 1860, numero 4513, ed hanno gli altri requisiti dalla stessa legge prescritti per essere elettori politici.

~~Il presidente del Senato~~  
~~CASATI.~~

*Approvato nella seduta del 20. Aprile 1866.*

*Casati*

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Articolo unico.~~

*Identico al qui contro.*



Relazione  
 sul progetto di legge  
 n. 60

Dignoni

Secondata dal <sup>concorda voto</sup> ~~Comitato~~ degli Uffici la  
 vostra Commissione non incontra  
 difficoltà a proporvi di confortare  
 della vostra approvazione il progetto  
 di Legge, già approvato dal Senato,  
 con cui si convalida il Decreto Reale  
 del 9 Agosto 1865 per la straordinaria  
 Revisione delle Liste Elettorali  
 politiche -

Letta ed approvata dalla  
 Commissione nella sua  
 adunanza del 27 marzo  
 1865

Mammì pref.

Intuttavia fu unanime nel commettere  
 al suo relatore di accompagnare tali  
 conclusioni con una dichiarazione di  
 non lieve importanza  
 E' sempre commendevole nel potere  
 esecutivo qualunque si sia scrupolo  
 costituzionale, in forza del quale si  
<sup>induce</sup> ~~induce~~ nel semplice dubbio di aver  
 trapassato i confini della propria  
 autorità, a chiedere dal potere legisla-  
 tivo la sanatoria o la convalidazione  
 di atti molto o lievi, che abbia com-  
 piti - Ma tale, e non altro, ad avviso  
 della Commissione, esser debbe il signi-  
 ficato della convalidazione, che vi si do-  
 manda, quello cioè di un provvedimento

Da capo

Di legittima e lodevole precauzione  
Imperocchè non saprebbe riconoscersi  
come verità sicura e non subiectiva  
di ragionevole controversia, che il De-  
creto del 9 Agosto 1865 fosse un atto  
legislativo, eccedente la facoltà del po-  
tere esecutivo, anzichè un atto di  
semplice e necessaria esecuzione delle  
Leggi del 20 Luglio 1864 e degli 11 Maggio  
1865 le quali stabilirono l'imposta  
sui redditi della ricchezza mobile, e de-  
meno potremmo ammettere la conseguenza che  
però sino alla convalidazione da au-  
torità per Legge a quel decreto, l'ele-  
zioni politiche e la costituzione della  
Camera elettiva non fossero in ar-  
monia con la Legge <sup>del paese,</sup> ~~del paese,~~  
ne rimanesse offesa da vizio di  
radicale inefficienza tutte le delibera-  
zioni finora dalla medesima prese, e  
le stesse Leggi fino ad ora da lei  
approvate e <sup>già</sup> mandate in vigore.  
Egli è evidente che ogni Legge, la quale  
moltiplica ed aumenta le imposte  
e gli aggravj pubblici, <sup>ma non crea</sup> ~~crea~~ nuovi  
contribuenti, necessariamente, crea ad  
un tempo nuovi elettori politici.  
Pretendere che nell'anno, in cui l'ulti-  
mo si sostiene il peso di nuovi carichi  
verso la società, non debba fornire di

corrispondente di ritti, e per qualunque <sup>tabella</sup> motivo e per temuto lontano dal loro esercizio, sarebbe egualmente rignante alla giustizia ed alle sane norme di ogni retta amministrazione.

- Laonde conviene ritenere ~~in tutto~~ ~~giudice~~ ~~presentando~~ leggi nuove ~~impugnate~~ implicitamente il potere <sup>esecutivo</sup> autorizzato, anzi posto nel dovere di dare esecuzione a siffatte leggi tanto in ciò che riguarda gli oneri, come in ciò che riguarda i diritti dei cittadini, gli uni spesso il compenso degli altri, e quasi la condizione patto la quale <sup>+ i primi</sup> si vollero imposti. Richiedere in tal caso le liste elettorali, con le forme ed i procedimenti consueti <sup>determinati</sup> dalla legge elettorale, può sembrare <sup>un</sup> atto di pura esecuzione delle nuove leggi, ed il compimento di un <sup>obbligazione</sup> dell'amministrazione.

E nel voto: dal Parlamento  
 leggi nuove che effondono  
 ed approvano le imposte,

Se alcuna ragione di dubbio nascesse dall'Art. <sup>53</sup> della Legge elettorale secondo ~~la~~ quale le liste elettorali rivolute dai consigli comunali nella tornata di primavera ed approvate, non annoverano nel corso dell'anno ~~altre~~ <sup>successive</sup> ~~mentre~~ <sup>mentre</sup> ~~quante~~ <sup>per</sup> ~~causa~~ <sup>di</sup> morte degli elettori, o di

A. e D. L. n. 38 della legge  
 Comunale e Provinciale,

Le polizi,

o regolazioni dell'  
elettorato: e per farne con  
ragione

53 e 58 sopra citati,

È come quelle di imposta o di modifi-  
cazioni e riforme nella stessa  
Legge Elettorale come nella  
ipotesi di un abbassamento del  
limite del censo per essa richiesta,

perduta da essi in forza del  
~~principio~~ <sup>dei</sup> diritti civili o di  
giuridici che ordinano l'aggiungimento  
di alcune città alle liste elettorali  
o la di lui cancellazione.  
Ma per poco che pongasi mente ai casi  
di eccezione contemplati in quattro  
articoli, si acquista la persuasione  
che ~~l'invarianza~~ <sup>la invarianza</sup> delle liste elettorali  
~~è un principio~~ <sup>+ rebus sic stantibus, cioè</sup>  
è in ogni presunta ~~solamente~~ <sup>solamente</sup> a specie  
di aspirazioni individuali e di possibili  
mutazioni  
nella condizione personale,  
nella permanenza <sup>però</sup> delle  
~~condizioni~~ <sup>condizioni</sup> dopo leggi gene-  
rali ordinarie dell'imposta <sup>la</sup> Legge  
non ha voluto ~~esso~~ <sup>essa</sup> cancellare le liste  
ad una presenza e quotidiana <sup>mobilità</sup>  
~~attiva~~ <sup>attiva</sup> la prevedibile frequenza di mutamen-  
ti di questa specie, e per la inevitabile  
scarso del numero de' nomi da  
aggiungersi alle liste elettorali, o  
da cancellarsene, e la ogni altra man-  
ca di influenza notevole sui resul-  
tamenti delle elezioni — conviene  
confessare, non essere egualmente  
certo che il Legislatore, nel dotarsi  
gli art. ~~53~~, avesse pensato anche a  
comprendervi il caso in cui per la  
pubblicazione di alcune leggi nuove  
d'interesse generale, non già pochi  
individui, ma categorie intere di  
numerosi contribuenti dovessero venire

6.

a primario posto negli elenchi degli  
 elettori - che si richiese per la  
 revisione delle Liste? Ma l'assunzione  
 del Consiglio Comunale, il quale se  
 ne occupa, e prende le opportune  
 deliberazioni, e ne pubblica il  
 risultamento - Or dov'è il divieto  
 chiaro e preciso che <sup>ciò</sup> si faccia?  
 In vece nella formula ampia e  
 senza eccezione dell'Art. 78 della  
~~Legge elettorale~~ <sup>Comunale</sup> Legge elettorale <sup>veneta</sup>  
 data, fatta anche semplicemente a  
 Progetti, si permettono la convocazione  
 straordinaria dei Consigli Comunali  
 per ~~ogni specie di~~ <sup>ogni specie di</sup> ~~oggetti~~ <sup>oggetti</sup> ~~con l'obbligo~~ <sup>con l'obbligo</sup>  
 solo di ~~ogni specie di~~ <sup>ogni specie di</sup> ~~oggetti~~ <sup>oggetti</sup> ~~con l'obbligo~~ <sup>con l'obbligo</sup>  
~~mentre negli articoli di convocazione~~  
 combinando ovunque gli Art. ~~44~~ <sup>53</sup> ~~78~~  
 della legge Elettorale col principio,  
 che sono di competenza del potere  
 esecutivo tutti gli atti necessari  
 alla esecuzione di qualunque Legge,  
 perciò venendo delle nuove Leggi d'im-  
 porta non solo ~~nella parte in cui si riferiscono~~  
 a sacrificii <sup>per i cittadini</sup>, ma altresì  
 nella parte loro governabile, il Decreto  
 Reale del 5 Agosto 1848, che prescrive  
 una straordinaria convocazione dei  
 Consigli Comunali per ~~la~~ revisione  
 delle Liste Elettorali, potrebbe pres-

Le 38 e 78 della  
 Legge Comunale e Pro-  
 vinciale

per le circostanze che  
 si dichiarano (cauzione),

a semplice provvidi  
sculare, il carattere d' ~~impatto~~ <sup>atto</sup> di  
manca di esenzione delle nuove Leggi d' imposta.  
Fatte queste dichiarazioni, e concorrendo  
per altro, nel riconoscere utile e con-  
veniente ircondiare anche di sovrab-  
bondanti <sup>una</sup> garanzie decreti di così so-  
lone importanza, come quella di  
che trattarsi, la Commissione vi  
propone l'approvazione del progetto  
d' Legge. —

Mancini, relatore

N<sup>o</sup>. A:

Religione della Circonfine -  
Cumbo, Borja, Cede, Marolza, Petelle,  
Mancini, Scindus, Balsano, Acquaviva -  
Minervini, Acqrotto

Scritta all'uff. s. P. il 29. May 1854

Copia

088

Sessione Parlamentare 1865.

Senato del Regno

3

Progetto di Legge

adottato nella seduta del 18. Dicembre 1865.

Oggetto

Revisione straordinaria delle liste elettorali politiche.

articolo unico.

È approvato il R. Decreto in data 9. Agosto 1865. N. 2431, col quale fu ordinata una revisione straordinaria delle liste elettorali politiche al solo fine di aggiungere quei cittadini che, mediante la quota da essi dovuta nel corrente anno per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile e le altre contribuzioni dirette loro accollate, pagano in complesso l'annuo censo stabilito dalla legge 17. Dicembre 1860. N. 4 § 13, ed hanno gli altri requisiti dalla stessa legge prescritti per essere elettori politici.

Firenze addì 21. Dicembre 1865.

Il Presidente del Senato

firmato: Casati



Vittorio Emanuele II.  
 Per grazia di Dio e per volontà della nazione  
 Re d'Italia.

Reputa la legge elettorale politica in data 19 dicembre 1860  
 n.° 4513.

Reputa la legge sull'amministrazione comunale e provinciale  
 del 20 marzo 1865, n.° 2248, allegata etc.

Reputa le leggi 16 luglio 1864, n.° 1830, 20 luglio 1864, n.° 1832,  
 11 maggio 1865, n.° 2276, relative all'imposta sui redditi della  
 ricchezza mobile;

Considerando che dai Consigli comunali nella scorsa tornata di  
 Primavera, epoca prescritta dalla legge per l'annuale revisione  
 delle liste elettorali politiche non si è potuto tener conto della  
 nuova imposta sui redditi della ricchezza mobile nel determi-  
 nare il censo elettorale perché a quell'epoca non si erano ancora  
 resi esecutori i relativi ruoli;

Che tale imposta avendo senza alcun dubbio notevolmente au-  
 mentato il numero dei contribuenti e quindi la capacità elec-  
 torale per un maggior numero di cittadini; e conveniente ed  
 è giusto che anche questi sieno inseriti nelle liste elettorali  
 del corrente anno ogni qual volta paghino lo stabilito cen-  
 so ed abbiano gli altri requisiti prescritti dalla legge per  
 essere elettori;

Che è perciò necessario di prescrivere a quest'unico fine la  
 straordinaria revisione delle liste elettorali politiche avuto mas-  
 sime riguardo alla imminenza delle relative elezioni generali.

Considerando che ai termini della legge 20 luglio 1864 n.° 1832  
 nei ruoli che furono teste resi esecutori, fu ripartita la sola  
 porzione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile  
 dovuta per secondo semestre 1864, la sola somma cioè

(di 15 milioni, corrispondente precisamente alla metà della  
relative imposte principali stabilite dalla precedente legge  
del 14 luglio 1864, n.º 1330.

Considerando che colla legge 11 marzo 1865, n.º 276, l'impor-  
tante dell'imposta principale sui redditi (della ricchezza mobi-  
le) fu fissato per l'esercizio 1865 nella somma di 66 milioni  
che, quale, corrisponde al quadruplo e quattro decimi di quella  
stata ripartita per il secondo semestre 1864, così che i contribui-  
benti (di detta imposta verrebbero effettivamente a pagare  
nel corrente anno una quota eguale al quadruplo e quattro  
decimi di quella ripartita nel 1864, risultante dai precedenti  
ruoli.

Considerando che l'articolo 9 della legge 11 maggio 1864 stabi-  
liva che durante l'accertamento delle nuove dichiarazioni  
tanto il principale quanto i centesimi addizionali della tassa  
1865 sulla ricchezza mobile potessero essere risoni sopra i  
redditi accertati del 1864, salvi i debiti compensi.

Considerando che, sebbene i ruoli dell'imposte sulla ricchezza  
mobile per l'anno 1865 non siano ancora stati formati,  
ragioni tuttavia di convenienza politica e di giustizia compo-  
gliano che ai contribuenti gravati di maggior imposte  
rivetta per il corrente anno sia in una certa misura propor-  
zionale in materia all'aumento dell'imposta tenuto conto  
del maggior carico nella parte dei frutti, ed ogni almeno l'equi-  
voco (di diritti politici).

Considerando che le dichiarazioni accertate del 1864, che  
servirono di base alla compilazione dei ruoli dell'imposta  
sulla ricchezza mobile dello stesso anno, avevano avuto luogo  
soltanto in novembre ultimo scorso, e che d'allora in-  
poi non possono esservi avvenute delle sostanziali variazioni.

Nulla proposta del ministro dell'Interno;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Venuto il Consiglio dei Ministri

Abbiamo Determinato e Determiniamo:

Art. 1. Posto seguita la pubblicazione del presente Decreto, i Consigli comunali saranno convocati in via straordinaria al solo fine di aggiungere sulle liste elettorali politiche quei cittadini che mediante la quota da essi dovuta nel corrente anno per l'imposta sui redditi (della ricchezza mobile) e le altre contribuzioni divisa loro annuale verranno a pagare in complesso l'anno corso stabilito dalla legge 17 Dicembre 1860, n.º 4818, (ed avranno gli altri requisiti dalla stessa legge prescritti per essere elettori politici).

Art. 2. I Consigli comunali procederanno alle operazioni ordinate dal precedente articolo colle quote dei ruoli della imposta sui redditi (della ricchezza mobile) ripartiti per secondo semestre 1864, calcolando però in ragione del quadruplo e quattro decimi la quota nei assegnata a ciascun contribuente, ed operando nel resto le norme stabilite dalla citata legge elettorale politica per l'ordinaria annuale revisione delle liste.

Art. 3. Questo Decreto sarà convertito in legge tostochè il Parlamento sarà riconvocato.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo Reale sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(Data e Firmabile) 9 Agosto 1864.

Vittorio Emanuele

J. Sanga

6  
692

**MINISTERO**  
**DELL' INTERNO**

Firenze addì 13 agosto 1865

Divis. 1<sup>a</sup> — Sez. 1<sup>a</sup>

N<sup>o</sup> 11377

**OGGETTO**

Revisione straordinaria  
delle liste elettorali politiche.

**CIRCOLARE N. 34.**

In adempimento della promessa fatta con Circolare del 9 maggio ultimo, N. 24, il sottoscritto si è fatto dovere, appena furono resi esecutorii i ruoli dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile, di provocare apposito Decreto Reale prescrivente una straordinaria revisione delle liste elettorali politiche per inscrivervi tutti quelli che acquistano colla nuova imposta il diritto di essere compresi nel novero degli elettori.

Tale atto governativo viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* d'oggi ed importa che riceva la piena e pronta sua esecuzione.

I Signori Prefetti vorranno quindi dare senza *il* menomo indugio le seguenti disposizioni:

1. Ordinare immediatamente la convocazione straordinaria dei singoli Consigli Comunali della rispettiva provincia all'unico fine di aggiungere sulla lista elettorale politica quei cittadini che, mediante la quota da essi dovuta nel corrente anno per l'imposta sui

*Ai Signori Prefetti del Regno.*

redditi della ricchezza mobile e le altre contribuzioni dirette loro accollate, verranno a pagare in complesso l'annuo censo stabilito dalla legge 17 dicembre 1860, N. 4513, e saranno forniti degli altri requisiti dalla stessa legge prescritti per essere Elettori politici.

2. Avvertire che si dovrà procedere a tale operazione colla scorta dei ruoli dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile relativi al secondo semestre 1864, e che, in base alla legge 11 maggio 1865, N. 2276, la quota ivi assegnata a ciascun contribuente deve essere calcolata in ragione del quadruplo e quattro decimi, deducendo però la quota fissa di cui all'articolo 28 della legge 14 luglio 1865 N. 1830, la quale sebbene pel detto secondo semestre 1864 siasi stabilita in cent. 50 perchè il riparto per quotità risultò inferiore del 4 p. 010, tuttavia essendo fuor di dubbio che in quest'anno il detto riparto eccederà il 4 p. 010, la quota fissa vuol esser calcolata in L. 2 e così si deve quadruplicare quella risultante dai ruoli 1864.

Esempio: Tizio figura tassato per	L. 10,50
Detratta la quota fissa di	» 50
La di lui quota resta ridotta a	<u>L. 10 »</u>
Quadruplicando questa cifra si ottiene la somma di	L. 40 »
Aggiungonsi i 410 delle L. 10	» 4 »
Più la quota fissa quadruplicata	» 2 »
Si ha per risultato la cifra di	<u>L. 46 »</u>

la quale rappresenta precisamente la somma cui deve esser calcolata la quota di Tizio.

693

3

Come si è notato, questa operazione deve solamente aver luogo per le aggiunte da farsi nelle liste elettorali politiche, e non si potranno assolutamente introdurre modificazioni alle liste elettorali amministrative stantechè per quest'anno ebbero già luogo le elezioni per la rinnovazione o surrogazione dei Consiglieri comunali e provinciali scaduti di carica, e le elezioni per l'anno venturo non si faranno che dopo la tornata di primavera, nella quale epoca si dovranno appunto rivedere le liste.

È sommamente importante che le presenti disposizioni sortano il pieno e puntuale loro effetto acciocchè tutti i cittadini che ne hanno diritto possano prendere parte alle prossime elezioni politiche, ed a tale effetto il sottoscritto raccomanda ai Signori Prefetti di curarne l'esatta esecuzione, facendo in pari tempo conoscere ai Comuni che qualunque deliberazione fosse presa intorno alle liste amministrative sarà ritenuta come nulla e non avvenuta.

Si attende un cenno di ricevuta della presente.

*Il Ministro*  
G. LANZA.

72

REGNO D'ITALIA

9

MINISTERO DELL'INTERNO

Dispaccio Telegrafico

Copia

N.º 361.

Al Prefetto Del Regno

il 26. Agosto 1865.

La prevenga che fu mediante l'aumento del quoziente di quattro decimi, di cui all'art. 2. Del R. Decreto 9. corrente relativo revisione straordinaria liste elettorali politiche si viene ad ottenere un risultato eccedente la proporzione stabilita dall'art. 3. della legge 11. Maggio 1865, in questo capo la quota dei contribuenti rinchiodati mobili pel 1865. dovrà essere il decimo del reddito imponibile.

La prego di emanare analoghe istruzioni ai comuni della provincia.

Del Ministro  
firmato: Livi



REGNO D'ITALIA  
MINISTERO DELL'INTERNO

Segretariato Generale

Relazione

695

Deviz. 1<sup>a</sup> Lett. 1<sup>a</sup>

N. 1445.

Compend. febbrajo 1866.

OGGETTO

Revisione straordinaria delle liste elettorali  
locali politiche - Convalescenza del  
1.° Decreto 9 agosto 1865. N. 2431.

Allegati: Una copia del R. D. 9  
agosto 1865, un esemplare della circolare  
in stampa 13 agosto, e una copia  
del telegramma circolante del 26 mese  
di maggio.

Relazione  
alla Camera dei Deputati

Signor

In conseguenza della nuova tassa  
imposta sui redditi delle ricchezze  
mobili, molti cittadini acquistarono  
il diritto di essere compresi nel no-

Il numero ostacolo <sup>si</sup> fosse frapporto  
costoro avrebbero dovuto iscriversi  
nelle liste elettorali amministrative  
che politiche fin dal principio  
dello scorso anno.

Ma, quando nell'ultima tornata  
di primavera, i Consigli comunali  
procedettero alla prescrizione ordinaria  
annuale, revisione delle liste, non  
poterono tener conto della quota  
assegnata a ciascun contribuente a  
titolo d'imposta, sulla ricchezza mo-  
bile, perché in allora non erano  
ancora stati approvati e ref. esecuti  
i relativi ruoli, e questi  
essendo stati pubblicati soltanto  
sul finire del successivo mese di  
luglio, ogni disposizione diretta a  
far aggiungere altri elettori sulle  
liste amministrative sarebbe stata  
senza effetto, giacché per l'anno ora



trascorso i novelli inseriti non avrebbero più potuto eserci-  
tare il diritto elettorale, perché a quell'epoca aveva già avuto  
luogo l'elezione dei Coniugieri comunali e provinciali.

Non così per quanto riguarda le liste politiche.  
Fu fatto pubblicare, come si disse, alla fine di Luglio i ruoli  
per l'imposta della ricchezza mobile, rimaneva tempo sufficien-  
te per completare quelle liste nella forma voluta. Dalla legge  
inoltre era conveniente e giusto che fossero posti in grado di  
prendere parte alla, in allora prossima, votazione per le elezioni  
generali politiche tutti i cittadini forniti dei necessari requi-  
siti.

Ora egli è appunto per soddisfare a tale bisogno che col R. De-  
creto 9 Agosto 1865, n. 2431 che si tratta di convertire ora in  
legge e che ho l'onore di presentarvi, fu ordinata una revisio-  
ne straordinaria delle liste elettorali politiche al solo scopo di  
aggiungerci coloro cui la quota dovuta per la tassa della ricchezza  
mobile, congiunta a quella pagata per altre contribuzioni di  
ville, fruttò il diritto elettorale.

Ad questa operazione dovevasi necessariamente por me-  
no con la sorte dei ruoli della ricchezza mobile 1864. ma  
è da notare che in essi trovavasi soltanto ripartita la som-  
ma di 15 milioni, cui fu ridotta (con applicazione al solo  
secondo semestre in forza della legge 20 Luglio 1864, n. 1832) la  
cifra di 30 milioni stabilita per l'anno medesimo colla ley-  
ge del 14 stesso mese, n. 1830, mentre che per la legge 11



Maggio 1865. In 1865, quell'imposta venne portata a 66 milioni.

È pure da avvertire che il diritto elettorale, doveva essere esercitato posteriormente al 1864, e quando il tributo doveva essere pagato non più per un solo semestre, bensì per l'intero anno.

Per tanto si determinò che la quota emergente dai ruoli del 1864 fosse calcolata per ciascun contribuente nella ragione del quadruplo e quattro decimi, e meno che con questo computo si fosse ottenuto un risultato eccessivo, la misura fissata dall'Art. 3 della citata legge 11 Maggio 1865, nel qual caso la presunta porzione d'imposta, pel 1865 dovesse ridursi al decimo del reddito imponibile.

Queste disposizioni furono già approvate dal Senato del Regno, il quale in sua seduta del 18 dicembre prossimo passato adottò l'unico schema di legge.

Il sottoposto ora alle deliberazioni della S. M. V. mi ha piena fiducia che le vorrete parimenti approvare con favorevole voto.

Chiari

N. 60.

Progetto di legge presentato dal Ministro  
dell'Interno / Clusiel /

Proposizione del Regio Decreto 9. Agosto 1867.  
N. 2691. per la revisione straordinaria  
delle liste elettorali politiche

Stampa del 17. febbrajo 1868.